

  
**CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5286
Data di Arrivo		Data di Partenza	31/10/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Ai Sigg. Presidenti degli Ordini Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ai Sigg. Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
e_mail	
Sede	LORO SEDI

E p. c.	Ai Sigg. Consiglieri Nazionali
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5C3	56	2013	AS	sb

Oggetto:	Linee di indirizzo per la fusione di ordini territoriale ai sensi dell'art. 13 del DPR 350/1981.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Egregi Presidenti,


Egregi Colleghi e Colleghe,

a seguito della richiesta da parte di alcuni Ordini Provinciali di fusione territoriale ed amministrativa, il Consiglio Nazionale nella seduta del 22 e 23 ottobre 2013 con delibera n. 331/2013 ha approvato le linee guida relative alla procedura di attuazione dell'art. 13 del DPR 350/1981 inerenti le fusioni volontarie degli ordini territoriali.

### 1. Condizioni prelliminari

La Riforma delle Professioni Regolamentate determinata dal DL138/2011 convertito in L. 148/2011 nonché dai regolamenti attuativi ha determinato una serie di adempimenti diretti ed indiretti sulla gestione del Consiglio Nazionale e dei Consigli degli ordini territoriali in quanto sono

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
**Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**  
 Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.it



aumentati i doveri di controllo nei riguardi degli iscritti per verificarne l'osservanza degli obblighi di assicurazione e formazione nonché per la necessità di costituire nuovi organi quali i consigli di disciplina in aggiunta al consiglio amministrativo. Gli Ordini di piccole dimensioni potrebbero non essere più in grado di ottemperare ai nuovi obblighi ragione per cui va presa in considerazione l'ipotesi di fusione di ordini vicini (all'interno di una stessa Regione) per raggiungere un numero minimo di iscritti funzionale alla regolare gestione ordinistica e che si ritiene di indicare, sulla base dello studio effettuato dal Consiglio Nazionale, in almeno 300-400 iscritti potendo essere inferiore solo per nuove circoscrizioni territoriali riguardanti un'intera Regione.



## **2. Procedura**

### **2.1 Accordo preliminare**

Si ritiene opportuno che i consigli degli ordini orientati a fondersi si accordino preventivamente ed esprimano, tramite l'adozione di specifiche delibere l'avvio del procedimento indicando il Presidente dell'ordine incaricato per il progetto di fusione preliminare. Il Presidente Incaricato è di norma il Presidente del Consiglio dell'Ordine con il maggior numero di iscritti.

### **2.2 Progetto di fusione preliminare**


Il progetto di fusione preliminare deve essere predisposto sulla base dei dati dei singoli Ordini. Il Progetto di fusione preliminare deve contenere lo stato patrimoniale, economico ed amministrativo dei singoli Ordini e la denominazione del nuovo Ordine. In particolare deve contenere, il numero degli iscritti ed alle relativi posizioni (iscritti in regola con il contributo annuale, sospesi, radiati o con provvedimenti in corso), i procedimenti amministrativi avviati anche di natura disciplinare, le Smart card rilasciate, le obbligazioni in capo agli Ordini di cui si ipotizza la fusione ed il patrimonio dei relativi Ordini. Tale documento deve essere composto da un bilancio consuntivo e da una relazione con l'indicazione degli elementi di cui sopra alla data di proposta di fusione e di un calendario dei tempi delle diverse fasi di seguito riportate.

A tal fine ogni Ordine predispone i documenti di propria competenza e li trasmette al Presidente incaricato entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo preliminare.

Il progetto di fusione preliminare viene trasmesso dal Presidente Incaricato entro novanta giorni dalla data dell'ultima delibera del Consiglio dell'Ordine di approvazione dell'accordo preliminare ai Consigli degli Ordine in fusione.

### **2.3 Approvazione del Progetto di fusione preliminare**

Il progetto di fusione preliminare viene approvato dai Consigli degli ordini aderenti alla fusione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti di ogni singolo ordine convocati in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 18 dell'Ordinamento professionale – Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e succ. mod. ed int.. L'Assemblea delibera a maggioranza



assoluta dei presenti. La delibera assembleare viene pubblicata sul sito dell'Ordine territoriale e sul sito del Consiglio Nazionale.



#### **2.4 Richiesta di fusione**

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale della delibera Assembleare, gli Ordini territoriali trasmettono la richiesta di fusione al Ministero della Giustizia ed al Consiglio Nazionale corredata dalla delibera assembleare di ogni Ordine e dal relativo progetto di fusione preliminare. Il Consiglio Nazionale esprime il parere previsto dall'art. 13 del DPR del 30 aprile 1981 n. 350 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Ministro della Giustizia, acquisito il parere del Consiglio Nazionale, con proprio Decreto approva la costituzione del nuovo Ordine.

#### **2.5 Formazione nuovo albo**

I Presidenti degli ordini territoriali trasmettono entro 30 giorni dal Decreto del Ministro della Giustizia alla sede del Consiglio dell'ordine di nuova costituzione gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti. Il Presidente incaricato forma il nuovo albo degli iscritti ponendoli in ordine di anzianità di iscrizione decrescente ed assegnando ad ogni iscritto un nuovo numero di iscrizione all'albo.

#### **2.6 Elezioni del nuovo Consiglio**


Il Presidente Incaricato indice le elezioni entro i termini stabiliti dal Decreto del Ministro di Giustizia secondo la procedura prevista dal DPR 169/2005. A tal fine si richiama l'attenzione del Presidente incaricato alla costituzione del seggio centrale presso la sede del nuovo ordine e di tanti seggi per ogni sede ritenuta opportuna nell'ambito della circoscrizione del nuovo Ordine.

Il Presidente, con la determina che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale. Per la procedura vale quanto previsto dal DPR 169/2005.

Al Presidente incaricato spetta la convocazione del nuovo consiglio per le elezioni delle cariche secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR 350/81.

#### **2.7 Passaggio delle consegne**

Il Presidente dell'Ordine soppresso trasmette al nuovo Consiglio lo stato economico-patrimoniale ed amministrativo redatto alla data di insediamento del nuovo Consiglio sulla base dello schema del progetto di fusione preliminare. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.



## **2.8 Bilancio preventivo e consuntivo del nuovo Ordine**

Il bilancio preventivo e consuntivo del nuovo Ordine verrà sottoposto agli iscritti nella prima assemblea ordinaria utile convocata per l'approvazione dei conti.

## **2.9 Continuità dell'azione amministrativa e disciplinare**

Il Consiglio dell'Ordine che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi degli Ordini partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti ed obblighi, anche processuali, anteriori alla fusione. I Consigli dell'Ordine in fusione rimangono in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio per l'ordinaria amministrazione.

## **2.10 Tessere e firme digitali (Smart card) e timbri degli iscritti**

Il singolo iscritto, per effetto della variazione del numero di iscrizione, a cura del nuovo ordine dovrà essere dotato di nuovo timbro e Smart card. Nelle more della sostituzione della smart card ogni iscritto potrà continuare la professione utilizzando la Smart card o il timbro in suo possesso. Non risulta necessario variare l'assegnazione dei martelli forestali purché la detenzione degli stessi risulti unitamente al sigillo su di essi riportato, sul nuovo albo.

## **2.11 Regolamento di Funzionamento**

Il Consiglio del nuovo ordine può dotarsi di regolamento di funzionamento anche per definire ed istituire deleghe di rappresentanza territoriale da attribuire a membri del Consiglio per relazionarsi più efficacemente con le realtà amministrative locali.

Cordiali saluti.

F.to Il Presidente  
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

